

# **BVGer C-2169/2007 vom 9. Januar 2009**

Bundesverwaltungsgericht, 2009-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-2169\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2169_2007)

FR: TAF C-2169/2007 du 9 janvier 2009

IT: TAF C-2169/2007 del 9 gennaio 2009

## **Regeste**

Approvazione del permesso di soggiorno

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF.

### **E. 2**

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato) e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

### **E. 3**

A.\_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

### **E. 4**

Secondo l'art. 1a LDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio, ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un permesso siffatto. L'autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, circa la concessione del permesso di dimora o di domicilio (art. 4 LDDS). La libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o del domicilio non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero (cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [ODDS del 1949, RU 1949 I 233]). Nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere

i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del Paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (art. 16 cpv. 1 LDDS). Lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso ovvero quando il permesso gli sia revocato o ritirato in applicazione dell'articolo 9 cpv. 2 LDDS. In questi casi l'autorità gli assegna un termine di partenza. Se l'autorità è cantonale, l'ordine di partire vale solo per il territorio del Cantone; se l'autorità è federale, lo straniero deve lasciare la Svizzera. L'autorità federale competente può trasformare l'ordine di lasciare un Cantone in un ordine di lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 3 LDDS).

### **E. 5.1**

Secondo l'art. 99 LEtr, in casu applicabile giusta l'art. 126 cpv. 2 LStr, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio federale. Quest'ultimo può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA, l'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio e alla proroga dei permessi di dimora se ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande o qualora una tale procedura si rileva indispensabile per un singolo caso. Queste norme corrispondono nella loro portata alle disposizioni abrogate (cfr. art. 51 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS; RU 1986 I 1791], art. 18 cpv. 1 e 3 LDDS e art. 1 cpv. 1 let. c dell'ordinanza del 20 aprile 1983 sulla procedura di approvazione nel diritto degli stranieri [OPADS, RU 1983 535]).

### **E. 5.2**

In virtù della regolamentazione in merito alla ripartizione delle competenze in materia di polizia degli stranieri tra la Confederazione e i cantoni, l'UFM dispone quindi della competenza di approvare il permesso di dimora che la SPI propone di rilasciare a A.\_\_\_\_\_ (cfr. DTF 130 II 49 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In ragione della libertà di apprezzamento di cui esso gode (cfr. art. 4 LDDS), il suddetto ufficio, né a fortiori il Tribunale, non sono legati dal preavviso favorevole della SPI e possono quindi distanziarsi dall'apprezzamento formulato da questa autorità.

### **E. 6.1**

Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 6.2**

Giusta l'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS).

#### **E. 6.2.1**

Nella fattispecie, A.\_\_\_\_\_ è stato messo a beneficio di un permesso di dimora unicamente in ragione del suo matrimonio, celebrato il 31 dicembre 1999, con una cittadina svizzera. Dal 15 ottobre 2001 i coniugi D.\_\_\_\_\_ hanno vissuto separati e la loro unione è

poi stata sciolta con sentenza di divorzio del 9 agosto 2005 (cresciuta in giudicato in data 5 settembre 2005), di modo che l'interessato non può più, da quella data, prevalersi del diritto alla proroga (rispettivamente al rinnovo) del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 7 cpv. 1 1a frase LDDS, in quanto lo scopo iniziale del suo soggiorno in Svizzera non esiste più.

### **E. 6.2.2**

Qualora il ricorrente avesse potuto beneficiare di un diritto al rilascio di un'autorizzazione di domicilio giusta l'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS prima del divorzio, egli può prevalersene anche dopo la fine del matrimonio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4 e 1.1.5 e riferimenti ivi citati). Qualora si fosse in presenza di un tale diritto, problematica che deve essere analizzata d'ufficio (DTF 128 II 145 consid. 1.1.4), il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente non potrebbe essere negato, in quanto quest'ultimo gli conferisce un permesso meno ampio di quello a cui può pretendere.

### **E. 6.2.3**

Dal gennaio 2000 A.\_\_\_\_\_ si trova in Svizzera ed è stato coniugato con una cittadina elvetica, egli potrebbe dunque beneficiare in principio del rilascio di un permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il fatto di invocare l'art. 7 cpv. 1 LDDS è costitutivo di un abuso di diritto allorché il coniuge straniero si prevale di un matrimonio che non esiste più che formalmente con l'unico scopo di ottenere un permesso di dimora, in quanto tale finalità non è protetta dalla suddetta disposizione (cfr. DTF 128 II 145 consid. 2 e 3; 127 II 49 consid. 5a). Il matrimonio esiste solo formalmente quanto l'unione coniugale è dissolta definitivamente, vale a dire allorché non sussiste alcuna speranza di riconciliazione; le cause ed i motivi che hanno condotto alla rottura non sono determinanti (DTF 130 II 113 consid. 4.2 e giurisprudenza ivi citata). Allo stesso modo, commette un abuso di diritto il ricorrente che si prevale di un matrimonio che non esisteva che formalmente prima dello spirare del termine di cinque anni (DTF 121 II 97 consid. 4c). In casu A.\_\_\_\_\_ vive separato dalla moglie di nazionalità svizzera dal 15 ottobre 2001 (cfr. interrogatori di polizia degli ex coniugi del marzo 2002), quindi dopo poco meno di due anni di matrimonio e non vi è più stata alcuna ripresa della vita in comune. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2006, nonché nel suo gravame del 22 marzo 2007, il ricorrente ha affermato come non vi sia agli atti alcun elemento tale da fare ritenere che il suo legame con B.\_\_\_\_\_ avesse definitivamente ed irrimediabilmente preso fine de facto prima dello scioglimento de jure intervenuto il 9 agosto 2005, precisando che essi, nonostante i loro rapporti piuttosto tesi, hanno continuato a sperare e a lasciare la porta aperta ad un eventuale ricongiungimento, ciò che esclude pertanto che egli si sia prevalso in maniera abusiva del diritto derivante dall'art. 7 LDDS. Il Tribunale rileva a questo titolo come già nella primavera del 2002, quindi solo dopo alcuni mesi dalla suddetta separazione (cfr. lettera del legale di B.\_\_\_\_\_ del 25 aprile 2005), l'ex moglie ha adito le competenti autorità ticinesi in vista di un divorzio, iniziativa poi sfociata nella decisione del 22 luglio 2002 con la quale il Pretore ha autorizzato gli interessati a vivere separati. Dagli atti di causa si evince inoltre come durante i diversi anni di vita separata i coniugi D.\_\_\_\_\_ non abbiano mai ripreso delle relazioni di carattere matrimoniale, e che, al contrario, il ricorrente ha allacciato una relazione sentimentale con E.\_\_\_\_\_ dalla quale in data ..., quindi precedentemente allo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il 31 dicembre 1999, è venuta alla luce la figlia F.\_\_\_\_\_. Giova infine sottolineare come un'eventuale proseguimento di rapporti di tipo coniugale durante

un certo periodo non rappresenterebbe di per sé un elemento suscettibile di attenuare il valore di una separazione già in atto, la cui validità è stata peraltro confermata dalla decisione degli interessati di continuare a vivere separati e di divorziare. Tutto quanto esposto permette pertanto al Tribunale di concludere che l'unione coniugale tra i coniugi D.\_\_\_\_\_ aveva definitivamente preso fine prima dello spirare del termine di cinque anni di cui all'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS e che dunque il ricorrente non poteva più, da quel momento, prevalersi del diritto al rilascio, rispettivamente alla proroga, di un permesso di dimora in ragione del suo statuto di coniuge di una cittadina elvetica.

## **E. 7**

Nel corso della procedura, A.\_\_\_\_\_ ha affermato di intrattenere delle relazioni con i figli C.\_\_\_\_\_ e F.\_\_\_\_\_, prevalendosi quindi implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

### **E. 7.1**

Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr. inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, *Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal [RDAF]* 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).

### **E. 7.2**

Nella fattispecie, per quanto attiene la relazione di A.\_\_\_\_\_ con il figlio C.\_\_\_\_\_, nato dal matrimonio con B.\_\_\_\_\_, dagli atti di causa risulta che l'autorità parentale è stata attribuita alla madre, mentre il ricorrente ha beneficiato di un diritto di visita sorvegliato (cfr. decisione cautelare della Pretura di Lugano del 22 luglio 2002). Questo diritto è poi stato sospeso a partire dal giugno 2004, ripreso in seguito, mentre dal gennaio 2005 è stato impedito all'interessato qualsiasi contatto con il figlio (decreto supercautelare della Pretura di Lugano del 21 gennaio 2005). Dal momento del suo trasferimento a Zurigo A.\_\_\_\_\_ intrattiene infine dei rapporti non frequenti e prevalentemente telefonici con il figlio (cfr. scritto del ricorrente del 21 novembre 2008). Le relazioni ed i contatti con C.\_\_\_\_\_ risultano quindi essere stati nel corso degli anni molto sporadici. Quoi ai rapporti di A.\_\_\_\_\_ con la figlia F.\_\_\_\_\_, la madre di quest'ultima E.\_\_\_\_\_ ha dichiarato che dall'ottobre 2005 al giugno 2008, momento in cui essa si è trasferita con la bimba nel canton Zurigo, le relazioni padre - figlia erano piuttosto irregolari, mentre la situazione è successivamente migliorata con incontri regolari ogni una o due settimane (cfr. scritto di

E. \_\_\_\_\_ del 19 novembre 2008). Malgrado la situazione sia andata stabilizzandosi, non si può comunque ritenere che l'interessato abbia avuto con F. \_\_\_\_\_ nel corso dei suoi tre anni di vita dei legami sufficientemente duraturi e consolidati. In queste circostanze, il Tribunale non può considerare che il ricorrente intrattenga con i suoi figli delle relazioni realmente strette, effettive ed intatte, tali da giustificare la protezione dell'art. 8 CEDU.

### **E. 7.3**

La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è ad ogni modo assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto. La questione di sapere se, in una determinata fattispecie, le autorità di polizia degli stranieri sono tenute ad accordare un permesso di dimora basato sull'art. 8 CEDU deve essere risolta facendo capo ad una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in presenza (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a). È quindi necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti per far sì che l'interesse pubblico all'adozione di una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri passi in secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorché essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). Salvo circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita la presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera (DTF 120 Ib consid. 1 e 3; 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004, consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 285). Affinchè l'interessato possa ottenere un permesso di dimora in tali circostanze è inoltre necessario che egli abbia tenuto un comportamento irreprensibile (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; 22 consid. 4a; sentenze del Tribunale federale 2C\_621/2008 del 9 settembre 2008 consid. 2.2.1 e 2C\_340/2008 del 28 luglio 2008 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati). Un comportamento è irreprensibile se non esiste alcun motivo secondo il diritto degli stranieri di allontanare questo genitore o di mantenerlo all'estero, in altre parole, se egli non si è reso colpevole di alcun comportamento represso dal diritto degli stranieri o dal diritto penale (sentenza del Tribunale federale 2C\_621/2008 sopra citata consid. 6.1 e riferimenti ivi menzionati).

### **E. 7.4**

Ora, durante il suo soggiorno sul territorio della Confederazione il ricorrente non ha tenuto un comportamento irreprensibile. In effetti, con sentenza dell'8 giugno 2004, il Giudice

della Pretura penale di Bellinzona ha dichiarato A.\_\_\_\_\_ colpevole di vie di fatto, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni e violazione di domicilio, condannandolo alla pena di cinque giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Il 22 giugno 2007, l'interessato è stato ritenuto dalla suddetta autorità colpevole di lesioni semplici, ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, circolazione in stato di ebbrietà, contravvenzione alle norme della circolazione, contravvenzione alla LTP e abuso di impianti di telecomunicazioni e condannato alla pena di venti giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. Con decreto di accusa del 26 settembre 2007, cresciuto in giudicato il 19 novembre seguente, il Sostituto Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino ha infine dichiarato il ricorrente colpevole di ingiuria, contravvenzione alla LTP e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), condannandolo al pagamento di una multa di Fr. 300.-. Alla luce di tutto quanto esposto, A.\_\_\_\_\_ non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con i suoi figli risultante dalla decisione di rifiuto dell'approvazione alla proroga del permesso di dimora e rinvio pronunciata nei suoi confronti in data 20 febbraio 2007.

### **E. 8.1**

Nella misura in cui A.\_\_\_\_\_ non è più coniuge di una cittadina svizzera, e che quindi il motivo che aveva inizialmente condotto al rilascio di un permesso di dimora in suo favore in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LDDS non esiste più, si deve esaminare se le circostanze del caso concreto giustificano ugualmente il rinnovo del suo permesso di dimora. In questo contesto, le autorità di polizia degli stranieri esaminano la questione del proseguimento del soggiorno di uno straniero in Svizzera prendendo in considerazione segnatamente i seguenti criteri: durata del soggiorno, legami personali con la Svizzera (segnatamente se ci sono figli), situazione professionale, situazione economica e del mercato del lavoro, comportamento e grado di integrazione. Esse godono di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 LDDS; cfr. DTF 128 II 145 consid. 3.5). Le suddette autorità devono inoltre tenere conto degli interessi morali ed economici del paese, nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS in relazione con l'art. 8 cpv. 1 ODDS e l'art. 1 let. a OLS). A questo proposito giova rilevare che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione con lo scopo di assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché di migliorare la struttura del mercato del lavoro assicurando un equilibrio ottimale in materia di impiego (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 287).

### **E. 8.2**

Come si è visto, non si è in presenza di una violazione del diritto al rispetto della vita familiare di A.\_\_\_\_\_ protetto dagli art. 8 CEDU e 13 Cst (cfr. supra 8.3). Nella fattispecie, si pone al più la questione di sapere se il diritto al rispetto della vita privata giustifica il riconoscimento di un permesso di dimora. Secondo la giurisprudenza federale in materia di stranieri, la nozione di diritto alla protezione della vita privata è di principio autonoma rispetto a quella più ristretta della vita familiare. Al riguardo il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto la necessità dell'esistenza di legami particolarmente intensi, i quali vanno oltre una normale integrazione derivante da legami privati di natura economica o professionale, rispettivamente la presenza di legami sociali extrafamiliari più forti (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.2.1 e riferimenti ivi citati). La dottrina riconosce, dopo una presenza di

dieci anni, l'esistenza di legami a tal punto forti ed intensi con la Svizzera da giustificare il diritto alla protezione della vita privata (MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [Zbl] 2003, pag. 225 segg, pag. 262). L'esame della fattispecie permette di constatare che durante il suo soggiorno in Svizzera A.\_\_\_\_\_ ha esercitato parecchie attività lucrative (ausiliario di cucina, gerente di un negozio, operaio, manovale e giardiniere). Egli non può comunque pretendere di avere acquisito in questo paese una formazione e delle conoscenze e qualifiche professionali specifiche a tal punto da non poterle più mettere in pratica negli Stati Uniti. Inoltre, il ricorrente ha lavorato in maniera saltuaria, beneficiando sovente delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e della pubblica assistenza, sia nel canton Ticino che a Zurigo (cfr. richieste di assistenza presso le autorità zurighesi dell'ottobre 2007, rispettivamente del febbraio 2008). Dagli atti di causa si evince infatti che A.\_\_\_\_\_ non ha assicurato la sua indipendenza finanziaria, accumulando una situazione debitoria (cfr. preavviso negativo della Città di Lugano del 22 dicembre 2004 al rilascio di un permesso di domicilio), tant'è che sovente non ha dato seguito al suo obbligo di versare Fr. 300.- mensili di contributi alimentari per il figlio C.\_\_\_\_\_, anticipati dallo Stato (cfr. estratti dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona). Nel corso della procedura, l'interessato ha affermato che le sue difficoltà a trovare un impiego erano da ricondurre all'incertezza relativa al suo statuto. Giova rilevare a questo titolo come il ricorrente abbia esercitato delle attività lucrative "a singhiozzo" anche negli anni precedenti la decisione dell'UFM qui impugnata, quando era a beneficio a tutti gli effetti del suo permesso di dimora. Dal punto di vista sociale, egli non ha fornito alcuna prova di avere allacciato dei legami stretti sul territorio della Confederazione. Il ricorrente è stato infine condannato a più riprese dalle autorità penali ticinesi (cfr. sentenze della Pretura penale di Bellinzona dell'8 giugno 2004, rispettivamente 22 giugno 2007 e decreto d'accusa 26 settembre 2007 del Sostituto Procuratore Pubblico), dimostrando così la sua incapacità di conformarsi alle normative vigenti nello Stato di accoglienza. Alla luce di quanto esposto, il processo di integrazione professionale, sociale e personale di A.\_\_\_\_\_ non risulta essere tale da giustificare il rinnovo del permesso di soggiorno che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo matrimonio con una cittadina elvetica. Quo alla durata della presenza del ricorrente in Svizzera, giova rilevare come, a far data dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio il 5 settembre 2005, A.\_\_\_\_\_ risiede sul territorio della Confederazione unicamente in ragione delle procedure che egli ha successivamente introdotto, al fine di proseguirvi il suo soggiorno nonostante lo scioglimento del matrimonio con B.\_\_\_\_\_. In queste circostanze, la durata totale della sua permanenza in Svizzera (quasi nove anni), certo non trascurabile, deve essere relativizzata, segnatamente anche in paragone ai venticinque anni della sua vita precedentemente vissuti in patria. L'interessato ha infatti trascorso nel suo paese d'origine tutta la sua infanzia, la sua adolescenza ed i primi anni della sua vita d'adulto, anni determinanti per lo sviluppo della personalità (cfr. DTF 123 II 125 consid. 5b/aa). A.\_\_\_\_\_, oggi trentaquatrenne, appare quindi perfettamente in misura di riadattarsi alla vita degli Stati Uniti, paese dove ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. L'esame dell'insieme degli elementi dell'incarto porta pertanto il Tribunale a ritenere che è a giusto titolo che l'UFM ha considerato che A.\_\_\_\_\_ non ha compiuto in Svizzera un processo di integrazione sociale e professionale a tal punto profondo e duraturo da giustificare il rinnovo del permesso di dimora che gli era stato accordato unicamente in ragione del suo

matrimonio con una cittadina elvetica.

#### **E. 9**

Nella misura in cui A. \_\_\_\_\_ non ottiene il rinnovo del suo permesso di dimora, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 12 LDDS. Occorre tuttavia ancora analizzare se l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. Per quanto attiene le argomentazioni del ricorrente secondo le quali in caso di rientro in patria egli sarebbe costretto a riconfrontarsi con il clima di povertà e di violenza generalizzata regnante nel ghetto della sua città natale in cui era cresciuto, si rileva che egli mantiene la possibilità, se lo giudica opportuno, di stabilirsi in un'altra regione del suo paese rispetto a quella del suo domicilio precedente (cfr. a questo titolo la sentenza del Tribunale federale 2A.156/2005 del 17 marzo 2005 consid. 2.1). Risulta pertanto che l'interessato non ha dimostrato l'esistenza di ostacoli al suo ritorno negli Stati Uniti. Nessun elemento dell'incarto permette inoltre di concludere che l'esecuzione del suo rinvio non sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 a 4 LDDS. È quindi a giusto titolo che l'UFM ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera conformemente all'art. 12 cpv. 3 LDDS, il quale prevede che lo straniero è tenuto a partire quando gli sia rifiutata la concessione o la proroga di un permesso.

#### **E. 10**

Ne discende che l'UFM con decisione del 20 febbraio 2007 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.

#### **E. 11**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.